

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3782

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CASINI PIER FERDINANDO, CRISTOFORI, BONFERRONI

Presentata il 21 maggio 1986

Interpretazione autentica dell'articolo 10 del decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 49, e dell'articolo 2 della legge di conversione 18 aprile 1986, n. 120, concernente i pensionamenti anticipati per invalidità

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il Parlamento, nell'intento di sanare le carenze derivate dalla stesura frettolosa e imprecisa del tanto controverso articolo 10 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1983, n. 79, correva ai ripari, dopo che la Corte dei conti con sentenza n. 1480 del 1985 aveva a malincuore ammesso la circostanza anomala, di per sé sconcertante, e cioè che l'articolo 10, così come configurato, veniva di fatto a favorire quei pubblici dipendenti che, anziché presentare le dimissioni in conformità alla legge, ricorrevano a mezzi surrettizi (scarso rendimento, assenze ingiustificate, eccetera) per fare cessare il rapporto di lavoro senza essere colpiti dalla riduzione dell'indennità integrativa speciale e cioè

dall'applicazione del punitivo articolo 10 sopra citato.

Per porre fine a questi inconvenienti e conseguenti abusi si ricorse quindi al decreto-legge 2 novembre 1985, n. 594, applicando all'articolo 4 l'indennità integrativa speciale calcolata e ridotta in quarantesimi (cioè le disposizioni di cui all'articolo 10 suddetto) in tutti i casi di pensionamento anticipato « ad eccezione dei casi di cessazione dal servizio per morte o per infermità dipendenti o meno da causa di servizio ». Poiché il provvedimento aveva lo scopo di arginare il fenomeno patologico dei prepensionamenti determinati ad arte e non quello di infierire su chi, già colpito così gravemente dalla mala sorte, era ed è costretto ad abbandonare l'attività per gravi malattie invali-

danti come cancro, amputazioni, infortuni, il Governo, come è evidente, operava una netta distinzione fra le due circostanze prevedendo appunto (con le parole « o meno ») l'esclusione dall'applicazione dell'articolo 10 anche per i casi di infermità o invalidità diversi dalla causa di servizio.

Ma il decreto decadeva per decorrenza dei termini ed era sostituito da un secondo decreto (decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 785), che, agli articoli 9 e 10, aveva lo scopo di riproporre la soluzione del precedente, ma tuttavia ometteva (per quanto riguarda la morte e l'invalidità) le parole « o meno », limitando così l'eccezione ai soli casi « per causa di servizio ». Nello sviluppo dell'*iter* parlamentare per la conversione in legge, alla Camera il testo veniva modificato sia in Commissione sia in aula e veniva riportato all'originale stesura, quella del primo decreto, che includeva le parole « o meno ». Anche questo decreto però subiva la decadenza per decorrenza dei termini.

Il terzo decreto (decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 49), sostitutivo dei precedenti, recepiva la correzione parlamentare con l'aggiunta al comma 1 dell'articolo 10, di nuovo, delle parole « o meno » e all'articolo 11, nell'intento di conservare in vigore i due decreti precedenti per mantenere la decorrenza giuridica a partire dal primo decreto e cioè dal 2 novembre 1985, così recitava: « Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 2 novembre 1985, n. 594, e 30 dicembre 1985, n. 785 ».

Ma, se per i casi dei furbeschi autolicensingamenti per scarso rendimento o altro, l'articolo 11 raggiungeva lo scopo, per i casi di morte o invalidità, veniva a creare una situazione anomala, conservando e convalidando contemporaneamente due normative in contrasto fra loro e cioè quella del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 785, che nel testo (tralasciando le parole « o meno ») limitava l'esclusione dalla penalizzazione dell'articolo 10 soltanto alle cause di servizio e

quelle degli altri due decreti (il primo n. 594 del 1985 e il terzo n. 49 del 1986) che conservavano invece il beneficio (valido e tutelato d'altra parte anche nella normativa in vigore prima del 2 novembre 1985) anche ai casi di invalidità dovuta a cause diverse dal servizio.

Tra l'altro la definitiva conversione in legge (legge 18 aprile 1986, n. 120), ha mantenuto letteralmente sia la dicitura del primo comma dell'articolo 10 del decreto-legge n. 49 sia quella dell'articolo 11 (il cui testo però è stato spostato al primo comma dell'articolo 2 della legge di conversione). Una sola modifica è stata effettuata e cioè si è aggiunta al primo comma dell'articolo 10 la seguente frase: « purché tali da impedire la prosecuzione del rapporto di lavoro » (inciso restrittivo ma che non vincola il riconoscimento della morte o dell'invalidità alle sole cause di servizio).

È indubbio che questo contrasto fra normative non può essere nato che da un incidente di percorso o da una svista dell'estensore della legge, perché non è ipotizzabile che il legislatore possa avere consapevolmente voluto riformare *in pejus* la normativa esistente esclusivamente a danno di quei dipendenti che incappavano nella sventura della definizione burocratica della loro malattia o morte nel solo lasso di tempo dei 60 giorni (dal 30 dicembre 1985 al 27 febbraio 1986) in cui il decreto-legge n. 785 manteneva la vigenza prima di decadere, nel groviglio delle successive modifiche. Infatti questi sarebbero gli unici dipendenti penalizzati illogicamente e ingiustificatamente, in quanto sia tutta la normativa precedente che quella futura comprendono nel beneficio tutti i casi di morte o invalidità comunque contratta senza limitazione alle sole cause di servizio.

In caso di così manifesta discriminazione e iniquità, non è neanche pensabile addurre, quale giustificazione, le difficoltà finanziarie del paese, perché, il numero degli interessati, per giunta ammalati, è talmente esiguo che non può certamente incidere sull'Erario; ma non è neppure pensabile che, una volta rilevato l'errore,

non si debba sentire l'imperativo morale di correggerlo con urgenza per evitare che le vittime di circostanze già di per sé drammatiche debbano subire, loro soltanto e senza nessuna ragionevole giustificazione, anche la decurtazione delle loro magre pensioni. Alcune amministrazioni statali si stanno predisponendo ad applicare la legge in modo pedissequo; per-

tanto si rende necessaria l'approvazione in tempi brevi di un articolo unico di interpretazione autentica dell'articolo 10 (primo comma) del decreto-legge n. 49 del 1986 e dell'articolo 2 della legge n. 120 del 1986, per evitare che un evidente macroscopico errore temporale crei costituzionali sperequazioni e un pesante conseguente contenzioso.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. L'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1986, n. 120, è da interpretarsi nel senso che la disciplina ivi prevista si applica a tutti i casi di cessazione dal servizio per morte o invalidità anche non derivante da causa di servizio, purché tali da impedire la prosecuzione del rapporto di lavoro, intervenuti a partire dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 2 novembre 1985, n. 594, i cui effetti giuridici sono fatti salvi dall'articolo 2 della citata legge di conversione 18 aprile 1986, n. 120.